

TI_GERICHTE 11.2003.51 vom 3. November 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-11-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.51

FR: TI_GERICHTE 11.2003.51 du 3 novembre 2003

IT: TI_GERICHTE 11.2003.51 del 3 novembre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Nella fattispecie gli istanti hanno promosso causa non perché la società editrice rifiutasse la pubblicazione di una risposta, ma perché a giudizio di essa il testo non era conforme alle esigenze di legge (doc. H e M). Ora, chi è direttamente toccato nella sua personalità dall'esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con la propria esposizione dei fatti (art. 28 g cpv. 1 CC). Qualora l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione impedisca l'esercizio del diritto di risposta, rifiuti la risposta o non la diffonda correttamente, l'interessato può rivolgersi al giudice (art. 28 l cpv. 1 CC). Questi può accogliere l'istanza anche solo in parte, nel senso che può modificare il testo da pubblicare, purché si limiti a radiare o a condensare determinati passi, eventualmente ad apportare completazioni minori, senza però alterare né riformulare il contenuto della risposta (DTF 122 III 211 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 5C.69/2001 del 26 aprile 2001, consid. 6a; Schwaibold in Basler Kommentar, ZGB, 2^a edizione, n. 9 ad art. 28 l CC con richiami di dottrina e giurisprudenza; Tercier, *Le nouveau droit de la personnalité*, Zurigo 1984, pag. 218, n. 1645; Bänninger, *Die Gegendarstellung in der Praxis*, tesi, Zurigo 1998, pag. 283).

E. 3

In concreto il Segretario assessore ha mantenuto invariato il primo paragrafo del testo proposto, aggiungendo però il passaggio “all'atto di costituzione della _____, _____, l'avv. _____ ha sottoscritto 1 (una) azione a mero titolo fiduciario”. Dal secondo paragrafo egli ha espunto invece le frasi “... e/o di altre società appartenenti al gruppo _____, non sussistendo tra le parti alcuna pendenza” e “... che, da informazioni assunte, dovrebbero trovarsi in una fase conclusiva e che sono ormai pendenti da diversi anni”. Dal terzo paragrafo egli ha eliminato inoltre la locuzione “e non rappresentano o hanno rappresentato, neppure come legali, gli interessi di tali società o delle persone fisiche eventualmente coinvolte in tali eventuali procedimenti”. Il quarto paragrafo, infine, è stato interamente stralciato. Ciò posto, il primo giudice non ha proceduto a una rielaborazione del testo, né ha rimaneggiato lo scritto in maniera importante, né ha riassunto alcunché, né ha introdotto elementi che non figurassero nell'originale. Il suo intervento redazionale non ha quindi alterato il contenuto di quanto proposto, rimasto sostanzialmente immutato. Del resto sarebbe urtante rifiutare un diritto di risposta solo perché il testo debba essere adattato su pochi punti (DTF 117 II

E. 4

L'appellante contesta anche l'addebito della metà degli oneri processuali e la compensazione delle ripetibili. La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare nondimeno che nella fissazione degli oneri processuali e delle ripetibili il primo giudice fruisce di ampia latitudine (rinvii in: Cocchi/Trezzini , CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). L'ammontare degli importi da lui stabiliti entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili, come pure l'eventuale riparto di tali importi a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC (in caso di reciproca soccombenza o di “altri giusti motivi”), può quindi essere censurato solo per eccesso o per abuso del potere d'apprezzamento. Per di più, il giudice chiamato a statuire sulle spese e le ripetibili nel quadro dell'art. 28 I CC deve tenere conto non solo della misura in cui il testo litigioso sia stato – per finire – approvato o respinto (valutando il grado di soccombenza delle parti), ma anche del comportamento tenuto dall’“impresa responsabile del mezzo di comunicazione” prima della causa. L'istante che veda approvare la sua risposta nella misura in cui l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione già fosse disposta a pubblicarla, per esempio, va considerato soccombente (Schwaibold , op. cit., n. 15 in fine ad art. 28 I CC con citazioni). In tali casi, di conseguenza, l'editore va esente da spese. a) Davanti al Segretario assessore la società editrice ha avuto causa parzialmente vinta – come si è visto – per quanto riguardava i primi tre paragrafi del testo, che sono stati modificati, e causa interamente vinta per quel che era del quarto paragrafo, come pure sulla richiesta della controparte intesa a ottenere che la pubblicazione avvenisse per esplicita ingiunzione giudiziaria. Sotto questo profilo la suddivisione delle spese a metà e la compensazione delle ripetibili decisa dal Segretario assessore potrebbe anche sembrare favorevole agli istanti. In realtà si è appena spiegato che il giudizio sulle spese e le ripetibili non dipende solo dall'esito del processo, ma anche dal comportamento tenuto dall'impresa responsabile del mezzo di comunicazione prima della causa. E la convenuta, nel riassunto scritto prodotto all'udienza del 9 aprile 2003, si opponeva alla pubblicazione di tutto il testo della risposta (si vedano anche i doc. H e M). Per vincere la resistenza dell'impresa, in altri termini, gli istanti hanno dovuto far capo al giudice. Se si tiene conto anche di ciò, a un giudizio d'insieme la ripartizione a metà delle spese e la compensazione delle ripetibili non denotano quindi alcun eccesso né, tanto meno, il benché minimo abuso del potere d'apprezzamento. b) Si aggiunga che la richiesta dell'appellante volta a ricevere un'indennità per ripetibili sarebbe finanche irricevibile. La giurisprudenza ha già avuto modo di rammentare, in effetti, che dandosi contestazioni pecuniarie un appellante non può limitarsi a pretese indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente, sul piano federale: Poudret , op. cit., vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). L'indennità per ripetibili non sfugge a tale regola (riferimenti in: Cocchi/Trezzini , ip. cit., n. 10 ad art. 309). Anche ove un Pretore compensi le ripetibili, l'appellante che contesta tale compensazione deve indicare qual è l'indennità da lui rivendicata (Cocchi/Trezzini , op. cit., n. 11 ad art. 309 CPC). Rimettersi al giudizio del Tribunale di appello non basta. Del tutto carente, su questo punto l'appello sarebbe in ogni modo sfuggito a qualsiasi esame (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con richiamo al cpv. 5).

E. 5

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alle controparti, munite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà agli istanti fr. 800.– complessivi per ripetibili. 3. Intimazione a: – _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.